1. Di sostituire come segue, in attuazione in attuazione dei commi 26 e 27 dell'art. 1 della L.R. n. 21/2003, l'art. 14 del vigente Statuto:

## "Articolo 14 – Poteri, diritti e doveri dei Consiglieri.

- 1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa nelle materie di competenza consiliare e poteri di verifica e controllo dell'attività posta in essere dall'Ente.
- 2. I poteri e diritti di cui al comma precedente si esercitano mediante presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
- 3. i Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, ivi compresi gli eventuali uffici per i controlli interni, nonché dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, ove esistenti, tutti i documenti e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Essi hanno diritto di visionare atti e documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti, nei casi di seguito indicati, a non diffondere i documenti e le informazioni ottenute, nonché al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge:
  - a) quando informazioni, atti e documenti riguardino la tutela legale dell'Ente;
  - b) quando informazioni, atti e documenti riguardino la fase di formazione di un documento all'interno di un procedimento complesso in materia urbanistica o tributaria;
  - c) nei casi protetti dalla normativa sulla privacy;
  - d) nei casi in cui sia stato differito l'accesso ad atti o documenti con provvedimento dell'organo competente;
  - e) nei casi in cui sia in corso una gara per l'aggiudicazione di appalti di opere pubbliche, di forniture o di servizi;
  - f) fino all'adozione del provvedimento finale, nel caso di concorsi pubblici o prove selettive per il reclutamento del personale.
  - g) in tutti gli altri casi in cui ragioni di opportunità, formalizzate per iscritto dal Sindaco, giustifichino la non divulgazione delle informazioni o dei documenti ricevuti dal Consigliere.
- 4. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinate, con maggior dettaglio, dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
- 5. I Consiglieri comunali hanno, inoltre, diritto di ottenere, da parte del Sindaco un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo consiliare, anche attraverso l'attività della Conferenza dei Capigruppo di cui al successivo articolo 15 del presente statuto.
- 6. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati, ciascuno nella propria materia, rispondono alle interrogazioni ed ad ogni altro atto di sindacato ispettivo presentato dai Consiglieri comunali, nei termini e modi stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. In caso di mancata risposta entro i termini ivi indicati, il consigliere interessato può insistere nell'ottenere la risposta, che dovrà essere fornita nei medesimi termini. In caso di ulteriore mancata risposta, da fornirsi sempre entro i termini di cui sopra, si procede all'applicazione graduale delle seguenti sanzioni:
  - a) Pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, per 30 giorni consecutivi, di copia dell'atto di sindacato ispettivo, con la precisazione "privo di riscontro";
  - b) Pubblicazione di tale atto, per 30 giorni consecutivi, e con la medesima precisazione, sul sito web del Comune.

L'eventuale ulteriore disciplina di dettaglio sarà dettata dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

- 7. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.";
- 2. Di sostituire, nell'art. 58, comma 1, la frase "roga i contratti del Comune, autentica scritture private e atti nell'interesse del Comune" con la frase "può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente";
- 3. Di sostituire come segue, in attuazione dei commi 32 e 33 della L.R. n. 21/2003, l'art. 71 del vigente Statuto Comunale:

## "Articolo 71 – Sistema dei controlli interni.

- 1. Il Comune sviluppa un sistema di controlli interni individuando strumenti e metodologie adeguati a :
  - a) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
  - b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati:
  - c) valutare le prestazioni del personale;
  - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e di altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra obiettivi prefissati e risultati conseguiti.
- 2. Le modalità di attuazione del sistema dei controlli interni, di cui al precedente comma 1, sono stabilite in apposito Regolamento;
- 3. I controlli interni possono essere attuati anche in forma associata con altri Enti Locali o territoriali, anche avvalendosi degli organi di revisione. In quest'ultimo caso la relativa convenzione stabilirà, nel rispetto dei principi fissati dal presente Statuto, nonché delle norme statali e regionali, le modalità di attivazione ed espletamento dei controlli.";
- 4. Di aggiungere, dopo l'art. 16, il seguente:

## "Art. 16/bis – Sindaco Emerito - Altburghermeister

- 1. Al termine del loro mandato coloro che hanno ricoperto la carica di Sindaco assumono automaticamente la carica, esclusivamente onorifica, di "Sindaco Emerito-Altburghermeister";
- 2. In tale veste, su richiesta del Sindaco in carica, possono svolgere consulenze, partecipare ad incontri, fornire pareri sull'attività comunale".